



CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
09 OTT. 2018
ARRIVO Prot. n. 80701 del 09.10.2018

Num. Ord. Del Giorno PROP. 80701

Li - 9 OTT. 2018.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **Approvazione nuovo regolamento comunale di disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande usualmente definiti dehors**

Fogli aggiunti n. _____



Il Dirigente
Dr. Giuseppe BORGIA

L'Assessore
Avv. Pierpaolo MATERA

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.l. n. 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

il Comune di Andria dispone di un Regolamento che disciplina l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, usualmente definiti "dehors" approvato con Delibera di consiglio Comunale n. 77 del 14 novembre 2011;

con nota prot. 9274 del 20/6/2016 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Bat e Foggia nel comunicare al Comune di Andria, che avendo *constatato nell'ambito delle attività istituzionali la presenza di strutture stabili in aree di particolare pregio storico artistico e culturale (piazza Vittorio Emanuele II, via Vaglio, via Corte, via Porta Castello) sottoposte a tutela monumentale ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera g) del D. Lgs 42/2004 ove qualunque opera e intervento deve essere sottoposta ad autorizzazione ai sensi del citato art. 21 del predetto decreto*, chiedeva notizie in merito alla legittimità dei suddetti interventi;

il SUAP del Comune di Andria con nota prot. 56124 del 24 giugno 2016 comunicava alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Bat e Foggia che già in data 21 luglio 2014 era stato richiesto il parere sia sul testo del vigente regolamento ai sensi dell'art 52 del Codice che su una proposta di emendamento dell'ufficio concordata per le vie brevi con la Soprintendente e che detta richiesta era rimasta priva di riscontro;

con nota del 2/8/2016 prot. 329 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari e Foggia comunicava che in assenza di quanto previsto dall'art. 52 del Codice, *resta l'obbligo per le singole iniziative progettuali di acquisire l'autorizzazione ex art 21 comma 4 del Codice* e pertanto invitava il SUAP ad attivare un'opportuna forma di condivisione – tavolo tecnico per stabilire le tipologie specifiche di arredo per gli spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio da indicare nel redigendo nuovo Regolamento, in forza del citato art. 52 del Codice, oltre che a procedere ad un riesame delle autorizzazioni rilasciate che risultavano, nelle more di più approfondite verifiche degli atti di archivio, sprovviste della prescritta autorizzazione ex art 21 del Codice;

con nota pec prot. 88323 del 14 ottobre 2016 il Suap inviava alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari e Foggia l'elenco dei dehors autorizzati nel 2016 nel centro storico di Andria, la mappa del centro storico e nuovamente il citato emendamento proposto dall'Ufficio al vigente Regolamento;

con nota prot. 2968 del 7 dicembre 2016, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari e Foggia, fatto salvo quanto in precedenza comunicato circa le puntuali verifiche in corso ai sensi del Codice dei BB.CC, comunicava l'utilità e la necessità, ai sensi dell'art. 52 del Codice, di concordare nel dettaglio i criteri di regolamentazione generale che stabiliscono le modalità di esecuzione, le tipologie e le composizioni dei materiali dei dehors al fine di definire le opere più opportune e compatibili con i criteri di tutela monumentale e del contesto circostante, tali da non costituire elementi di pregiudizio al decoro e disturbo nella lettura complessiva dell'area del centro storico e dei suoi monumenti; inoltre nelle more della definizione e condivisione del nuovo regolamento, invitava il SUAP ad evitare il rilascio di qualsivoglia concessione o comunque in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dal codice;

con nota prot. 1127 del 21 febbraio 2017, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari e Foggia trasmetteva al SUAP il testo del vigente Regolamento di Andria e **gli articoli con le modifiche e le integrazioni proposte per le zone del centro storico ed**

evidenziava che fino alla condivisione del nuovo Regolamento, avrebbe proceduto con le valutazioni e proprie verifiche inerenti le concessioni di dehors e ai manufatti presenti sulle aree pubbliche privi di autorizzazione prescritta dal Codice BB. CC.;

la suddetta proposta, lasciando invariati gli articoli del vigente Regolamento per la restante parte del territorio della città, prevedeva un nuovo Regolamento di disciplina dei dehors per le zone di interesse e competenza della SABAP riguardanti tre ambiti:

Ambito 1, comprendente le aree immediatamente prospicienti e limitrofe i beni culturali, le aree tutelate paesaggisticamente (parte interna al quadrilatero stradale di piazza Vittorio Emanuele II ovvero l'ellisse e il marciapiede che la delimita, marciapiedi a contorno del nucleo monumentale di Palazzo Ducale-Palazzo Vescovile-Cattedrale, parte interna di piazza del Duomo, parte interna di piazza Umberto I, buffer di mt 10 da chiese storiche nell'intero territorio comunale) dove si prevedeva il divieto di occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto;

Ambito 2, comprendente le aree del Centro Storico incluso nell'anello estramurale che lo delimita, dove si prevedeva di consentire l'installazione di "**dehors semplici**" aventi seguenti caratteristiche: tavoli, sedie, panche, poltroncine, con paletti con corda o fioriere, ombrelloni, tende parasole di tipo tradizionale in ferro;

Ambito 3, comprendente l'anello estramurale, spazi siti sul lato opposto del Centro Storico e altre aree esterne ad esso di valore storico culturale dove si prevedeva di consentire l'installazione di "dehors" aventi caratteristiche analoghe a quelle di cui all'ambito 2 con la ulteriore possibilità di delimitare gli stessi con paraventi di limitata altezza costituiti da elementi metallici e vetro integralmente trasparenti, in alternativa ai paletti e alle fioriere;

la stessa proposta di Regolamento prevedeva, inoltre, che il titolare di un pubblico esercizio che intendesse collocare un dehors su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico che rientrava nei casi previsti dal Codice dei Beni Culturali, avesse l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi dell'art. 21 del predetto Codice, per il tramite del SUAP e che, al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, si dovesse ritenere già autorizzato con parere favorevole, dalla competente Soprintendenza, il progetto per la realizzazione del dehors, dotato di istruttoria attestante la conformità al nuovo Regolamento a firma del Responsabile del SUAP; tale procedura "semplificata" non era applicabile nel caso in cui l'esercizio commerciale afferisse ad un edificio sottoposto a vincolo diretto o *ope legis*, per cui il progetto in tal caso doveva essere presentato alla competente Soprintendenza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice BB.CC.;

a seguito di un primo tavolo tecnico tenuto il 21 marzo 2017 presso gli uffici della Soprintendenza di Bari tra i responsabili e funzionari della SABAP e del SUAP del Comune di Andria, con nota email del 24 aprile 2017 il SUAP inviava alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio una proposta di unico regolamento di raccordo tra la nuova disciplina degli **Ambiti 1-2-3** e la vigente disciplina per la restante parte del territorio di Andria definito **Ambito 4**, contenente alcune modifiche già concordate nell'incontro del 21 marzo 2017;

in data 27 aprile 2017 si teneva un secondo tavolo tecnico, presso gli uffici di Bari della Soprintendenza, finalizzato ad esaminare la suddetta proposta di unico regolamento e in tale occasione si discuteva la possibilità di prevedere una norma transitoria finale che consentisse una moratoria per i dehors degli ambiti 1 e 2 sino al 31 dicembre 2017 e per quelli dell'ambito 3 una moratoria sino al 31 dicembre 2018;

a seguito di un ulteriore tavolo tecnico tenuto in data 29/5/2017 presso gli uffici di Bari della SABAP, con nota del 5/6/2017 prot. 4099 (prot. comunale 46316 del 5/6/2017), la SABAP comunicava di poter condividere la *moratoria* ipotizzata nell'ultimo articolo della bozza di Regolamento (moratoria sino al 31 dicembre 2017 per i dehors dell'ambito 1 e 2 e sino al 31 dicembre 2018 per i dehors dell'ambito 3);

con nota prot. 4272 inviata il 9/6/2017 (prot. comunale 47906 del 9/6/2017) la SABAP esprimeva *pare-re favorevole preventivo* al testo del regolamento proposto dal SUAP ed inviato con nota del 30/5/2017 prot 45118 con alcune precisazioni riportate nella bozza allegata e contenente, in particolare la suddivisione del territorio comunale nei seguenti quattro ambiti:

Ambito 1 :

- parte interna al quadrilatero stradale di piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma), comprendente l'area di forma ellittica ed il marciapiede che la delimita;
- marciapiedi a contorno del Palazzo Ducale, del Palazzo Vescovile e della Cattedrale;
- crocevia antistante la Chiesa di Santa Maria (Porta Santa);
- parte interna alle strade di piazza del Duomo;
- parte interna alle strade di piazza Umberto I;
- buffer di mt 10 intorno al perimetro delimitante le chiese storiche di tutto il territorio comunale.

Ambito 2:

- aree tipizzate dal vigente PRG come zona A1 (Centro Storico), con esclusione delle aree comprese nell'ambito 1;
- spazi sul lato adiacente al centro storico (zona A1) ubicati sull'anello estramurale (via Orsini, piazza Ruggero VII, via Iannuzzi, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Manthonè, piazza Porta La Barra), con esclusione delle aree comprese nell'ambito 1.

Ambito 3:

- spazi su lato opposto al centro storico (zona A1) ubicati sull'anello estramurale (via Orsini, piazza Ruggero VII, via Iannuzzi, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Mantonè, piazza Porta La Barra);
- corso Cavour (tratto compreso tra via Bovio e via Brindisi);
- viale Crispi (tratto compreso tra corso Cavour e i civici 7-8);
- via Regina Margherita (tratto compreso tra piazza Imbriani e viale Crispi);
- piazza Imbriani (con esclusione delle aree comprese nell'ambito 2);
- via Pisani (tratto compreso tra piazza Imbriani e i civici 40 – 55);
- via Poli (tratto compreso tra piazza Ruggero VII e via Goldoni);
- via S. Angelo (tratto compreso tra piazza Ruggero VII e via Angiuli);
- piazza della Disfida;
- piazza porta La Barra (con esclusione delle aree comprese nell'ambito 2);
- via Santa Maria Vetere;
- piazza Santa Maria Vetere;
- via Annunziata;
- via Altomare;
- via Bottego;
- via San Vito;
- via Carmine;
- via Sant'Andrea;

- via Santa Maria dei Miracoli (tratto compreso tra via Sant'Andrea e via Dolomiti);
- via Fornaci (tratto compreso tra via M. Attimonelli e via Campanella);
- piazza Giuseppe Di Vittorio;
- via Enrico de Nicola;
- via Crocifisso (tratto compreso tra piazza G. Di Vittorio ed i civici 53 - 54);
- via Ferrucci.

Ambito 4:

Tutte le aree del territorio non comprese negli ambiti 1, 2 e 3.

in data 19/7/2017 si teneva un incontro con le Associazioni di categoria del commercio alle quali veniva fornita la bozza di regolamento allegata alla nota della SABAP prot. 4272/2017 per fornire eventuali osservazioni e modifiche entro la prima decade di agosto;

con successiva nota del 19/12/2017 (prot. comunale 107437) la SABAP comunicava di ritenere di dover ritirare in autotutela, ai sensi dell'art 21 nonies della L. 241/90, quanto previsto nella nota prot. 4099 del 5/6/2017 (moratoria), avendo riscontrato l'inesistenza di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del Codice BB.CC.;

con nota del 29/12/2017 prot. 110302, a seguito di apposito incontro tenuto il 27/12/2017 con la Soprintendente presso gli uffici di Foggia della SABAP, nel proporre alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bat e Foggia un cronoprogramma al fine di disciplinare il regime transitorio del nuovo regolamento, si proponeva di apportare alcune modifiche al regolamento, segnalate dagli operatori all'Assessorato;

con nota prot. 325 del 16/01/2018, la SABAP richiedeva per le ultime verifiche di competenza una bozza aggiornata di regolamento con l'articolazione delle modifiche che l'Amministrazione comunale intendeva apportare;

la nuova bozza di Regolamento contenente le modifiche concordate per le vie brevi con la Soprintendente, veniva inviata alla SABAP **con email in data 11/5/2018 per il parere di competenza;**

medio tempore, per le diverse istanze di nuova autorizzazione e di rinnovo per la installazione di dehors negli ambiti 2 e 3, il SUAP provvedeva a inoltrare alla SABAP la richiesta di autorizzazione ex art 21 del D.Lgs 42/04;

con **successiva nota prot. 48712 del 28/5/2018**, nel chiedere alla SABAP di indicare, nelle more della condivisione del nuovo Regolamento, ogni procedura utile per concludere in tempi brevissimi i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione ex art 21 del D.Lgs 42/04, **si chiedeva di far conoscere le determinazioni assunte in merito alla bozza di regolamento inviata con email dell'11/5/2018;**

DATO ATTO che:

sulla bozza del predetto Regolamento sono stati acquisiti il parere favorevole espresso con nota prot 55464 del 18/6/2018 dal Settore 3 - Servizio Traffico, il parere favorevole espresso con nota prot. 52580 dell'8/6/2018 dalla Polizia Municipale e il parere favorevole espresso con nota prot. 53269 del 12/06/2018 dalla ASL BAT;

alla data odierna non risulta ancora pervenuto sulla bozza di Regolamento inviato l'11 maggio 2018 **da parte della SABAP formale parere**, sollecitato in data 28/5/2018 con nota prot. 48712 e

pertanto non risultano formalmente individuate le aree da assoggettare alla tutela ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs 42/04;

con **delibera n. 25 del 28 giugno 2018** il Consiglio Comunale ha approvato un **ordine del giorno** con il quale, tra l'altro, impegna il Dirigente del Settore 1 a considerare l'Ambito 3 (così come sopra definito) non rientrante tra le aree tutelate ai sensi dell'art 10 comma 4 del D.lgs 42/04 e di conseguenza consentire in tale ambito il rilascio di autorizzazioni per la installazione di dehors nel solo rispetto del vigente Regolamento approvato con delibera consiliare n. 77/2011 e a trasmettere nel più breve tempo possibile il nuovo regolamento al Consiglio Comunale;

DATO ATTO che

la parte seconda del **decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137)** di seguito denominato Codice, contiene le norme di tutela dei beni culturali;

ai sensi dell'**art 10 comma 4 lettera g) del Codice**, le pubbliche piazze, le vie, le strade, e gli spazi urbani di interesse artistico e storico, rientrano fra i beni culturali e sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano ;

ai sensi del combinato disposto di cui all'art 10 comma 1 e all'art 12 comma 1 del Codice, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni sono sottoposte all'applicazione del regime di tutela della parte seconda del Codice fino a quando non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'art 12 del Codice stesso;

l'art 45 comma 1 del Codice che disciplina le **Prescrizioni di tutela indiretta**, stabilisce che il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

l'art 21 comma 4 del Codice prevede che **l'esecuzione di opere e lavori** di qualunque genere su beni culturali è **subordinata ad autorizzazione del Soprintendente** competente per territorio e materia;

l'art 52 - Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"- comma 1 stabilisce che "Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

l'art 52 comma 1 ter del Codice così come modificato dall'art. 16 comma 1 ter della legge 125/2015 a seguito dell'intervento della **Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 2015** stabilisce che *"al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti nonché delle aree ad essi contermini, d'intesa con la Regione e i Comuni adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio nonché , ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la Regione e i Comuni avviano d'intesa procedimenti di riesame ai sensi dell'art 21 quinquies della L 241/90, delle autorizzazioni e delle*

concessioni di suolo pubblico anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art. 28 comma 12, 13 e 14 del D.Lgs 114/98(...)

VERIFICATO, dunque che

le modifiche apportate all'originaria formulazione dell'articolo 52 hanno, in buona sostanza, introdotto a livello normativo l'obbligo di una ricognizione degli spazi pubblici di interesse culturale sotto l'aspetto monumentale o dal punto di vista paesaggistico e, relativamente ai quali è opportuno individuare delle misure di protezione per evitare che l'eventuale esercizio del commercio confligga con le esigenze di tutela e che lo strumento da porre in essere, a tal fine, è l'accordo tra pubbliche amministrazioni previsto dall'articolo 15 della legge 241/1990, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

la previsione di prescrizioni della Soprintendenza di divieto di usi non più compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti nonché delle aree ad essi contermini e gli eventuali procedimenti di riesame delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico già in precedenza rilasciate, è **subordinata all'obbligo di una preventiva intesa ai sensi dell'art. 52 del Codice**, in quanto norma speciale posta a garanzia delle competenze costituzionali degli enti locali in materia di commercio;

le misure di tutela da adottarsi devono essere elaborate nel concerto tra le amministrazioni coinvolte, con la precisazione che il bilanciamento degli interessi contrapposti in esame dovrà essere composto nel rispetto delle diverse competenze sancite dallo stesso art. 52 e dell'art 45 del D.Lgs 42 del 2014 (sentenza TAR Lazio Sez. II ter 13/6/2016 n. 6754);

l'art 45 del DLgs 42 del 2014 è norma generale e attiene alla previsione di misure di tutela cd indiretta del bene culturale, la cui individuazione è in facoltà del MIBAC e delle sue articolazioni territoriali; tuttavia, quando le misure di tutela indiretta implicano restrizioni al commercio su area pubblica, la relativa disciplina incide anche su materia di competenza concorrente delle Regioni e comporta la necessità di un coordinamento tra le diverse Amministrazioni preposte alle rispettive tutele (ovvero il Comune e dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 2015, la Regione) (sentenza TAR Lazio Sez. II ter n. 6754 del 13/6/2016 e n. 10773 del 2/11/2016);

all'art 52 comma 1 ter del D.Lgs 42/04 è stata dettata una disciplina specifica di tutela delle prescrizioni incidenti sulle attività commerciali nelle aree sottopose a vincolo. Si tratta dunque di una disciplina speciale che trova applicazione, invece dell'art 45, nei casi in cui le misure di protezione del bene culturale comportino una limitazione o addirittura una totale preclusione di ogni uso individuale ai fini commerciali delle aree pubbliche di pregio (sia che si tratti di concessioni che di occupazione di suolo pubblico) (sentenza TAR Lazio Sez. II ter 13/6/2016 n. 6754);

anche l'**art 1 comma 4 del d.lgs 222/2016** stabilisce che per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione;

RITENUTO, pertanto, di rivedere la proposta di nuovo Regolamento stabilendo:

- a) la suddivisione del territorio comunale in soli tre ambiti con il sostanziale accorpamento dell'ex ambito 3 ed ex ambito 4 in un unico **Ambito 3**, confermando quanto già stabilito nell'Ordine del giorno n. 25 del 28 giugno 2018, ritenendo l'ex ambito 3 (comprendente strade ove si affacciano pochi fabbricati A2 di valore storico) non rientrante tra le aree da tutelare ai sensi dell'art 10 comma 4 del D.lgs 42/04;
- b) di mantenere così come già definito nella proposta di regolamento oggetto del parere della Soprintendenza con nota prot. 4272 del 9/6/2017 l'**Ambito 1** ove è vietata l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, fatta eccezione per la porzione di piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma), comprendente il marciapiede che delimita l'area di forma ellittica (quest'ultima esclusa) per la quale, in caso di attivazione di ZTL (nelle ore di chiusura del traffico veicolare) o di Area Pedonale, potrà essere autorizzata l'occupazione esclusivamente con tavoli, sedie, ombrelloni, paletti e corde di delimitazione, con superficie di occupazione non superiore a mq 40,00;
- c) di mantenere l'**ambito 2** quello comprendente le Aree tipizzate dal vigente PRG come zona A1 (Centro Storico), escludendo le strade e marciapiedi di entrambi i lati dell'anello estramurale (via Orsini, piazza Ruggero VII, via Iannuzzi, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Manthonè, piazza Porta La Barra) per evitare una disciplina differente per le attività ubicate su lati opposti della stessa strada;
- d) di prevedere, così come già stabilito nella proposta di regolamento oggetto del parere della Soprintendenza con nota prot. 4272 del 9/6/2017, per l'**Ambito 2** l'occupazione di suolo pubblico con "**dehors semplici**" *solo con tavoli, sedie, ombrelloni, tende da sole, paletti, fioriere, pedane* e prevedendo in più solo paraventi;
- e) di ritenere, **per gli ambiti 1 e 2**, nelle more della definizione dell'Intesa di cui all'art. 52 del D.Lgs 42/04 le tipologie di manufatti di cui alla lettera d) non opere e lavori ai sensi dell'art. 21 comma 4 del Codice e **quindi non soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza**,
- f) di prevedere solo nell'**Ambito 3** (al di fuori del centro storico) **dehors anche di tipo chiuso** formati da tettoie, pergolati, gazebo e pergotende a copertura e pannelli posti sui lati interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca con struttura in telai metallici solo di colore bianco avorio o canna di fucile;

DATO ATTO che

la proposta di regolamento è stata oggetto di un percorso partecipativo che ha coinvolto direttamente gli operatori titolari degli esercizi pubblici, le associazioni di categoria del commercio, gli ordini professionali e la terza consulta comunale che sono stati sentiti negli incontri tenuti il 19-26 luglio e 2 agosto 2018;

non è stato acquisito un nuovo parere degli uffici interessati (servizio traffico, Polizia Municipale e SIAN della ASL BAT) essendo rimasto immutato l'impianto delle norme relative alle caratteristiche e limiti dimensionali contenuti nella bozza di regolamento oggetto dei pareri già espressi dai predetti uffici;

con l'approvazione del regolamento si stabilisce che lo stesso entrerà in vigore **il 1 gennaio 2019** e che invece sino al 31 dicembre 2018 trova applicazione il regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 77 del 14.11.2011.

VISTO il parere prot. 89068 espresso il 4 ottobre 2018 con il quale il servizio Avvocatura, pur prevedendo una generale obbligatorietà di subordinare ad autorizzazione del soprintendente, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, evidenzia *che per una corretta applicazione degli artt. 21 comma 4 (per i beni culturali) e 146 (per i beni paesaggistici) diventa essenziale la tipologia del dehors che si intende installare, per cui vi sono dehors, che per la loro tipologia, non possono essere considerati interventi su beni culturali ai sensi dell'art 21 del Codice, né interventi su beni paesaggistici da autorizzare ai sensi dell'art 146 del Codice, nel qual caso l'occupazione di suolo pubblico ad essi relativa è considerata compatibile con il carattere storico artistico e paesaggistico dei beni tutelati e la loro identificazione consente all'operatore commerciale di sapere che per essi nessuna autorizzazione della Soprintendenza è richiesta e che le relative domande di occupazione sono oggetto di verifica e valutazione da parte dei soli competenti uffici comunali; diversamente dai dehors (quelli strutturalmente più articolati ed invasivi) che devono essere autorizzati dalla Soprintendenza come interventi sui beni culturali di cui all'art 21 e all'art 146 citati perché le loro richieste sono accompagnate dalla presentazione di un progetto che pone problemi di impatto sulla qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano (es. qualora detti progetti incidano materialmente su edifici vincolati ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice; qualora detti interventi siano localizzati in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani nel centro storico, come individuato dal PRG e riconosciuto come tale anche dalla soprintendenza; per cui, una norma transitoria che dia visibilità a quanto evidenziato sopra in termini di procedure abilitative "semplificate", per i dehors del primo tipo e di procedure ordinarie per i secondi è auspicabile, nelle more dell'intesa MBAC-Regione.*

RITENUTO, pertanto di confermare per gli **ambiti 1 e 2**, nelle more della definizione della intesa prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 42/2004, **la possibilità di installare solo "dehors semplici" senza dover acquisire preventivamente l'autorizzazione ex art 21 del Codice**, applicando la disciplina del nuovo regolamento, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti al perfezionamento dell'intesa MIBAC – Regione – Comune;

VISTO il parere della Commissione Consiliare permanente

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267,

CONSIDERATO che non si rende necessario acquisire sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con la seguente votazione espressa

DELIBERA

1)di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, **il nuovo Regolamento Comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico per**

spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, usualmente definiti "dehors", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3)di dare atto che, come previsto dall'art. 20, che il **Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2019** e che invece sino al 31 dicembre 2018 trova applicazione il regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 77 del 14.11.2011;

4)di dare mandato al Dirigente del Suap di provvedere alla trasmissione del regolamento alla **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bat e Foggia** e alla **Regione Puglia** perché si impegnino a costituire un tavolo di confronto comune al fine di proporre eventuali modifiche migliorative al Regolamento e alle procedure autorizzative con il raggiungimento di apposito **ACCORDO ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art 52 del D.Lgs 42/04** contenente una *ricognizione* delle aree pubbliche di interesse culturale sotto l'aspetto monumentale o dal punto di vista paesaggistico e, relativamente ai quali è opportuno individuare delle misure di protezione per evitare che l'eventuale esercizio del commercio confligga con le esigenze di tutela dei beni ed "*apposite determinazioni*" volte a vietare e/o limitare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione



REGOLAMENTO DEHORS – COMUNE DI ANDRIA
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO

SOMMARIO

Art. 1	OGGETTO.....	1
Art. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 3	FINALITA'.....	2
Art. 4	DEFINIZIONI.....	2
Art. 5	AMBITI.....	3
Art. 6	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI.....	4
6.1	TAVOLI, SEDIE, POLTRONCINE E PANCHE.....	4
6.2	PEDANE.....	4
6.3	ELEMENTI DI DELIMITAZIONE.....	4
6.4	OMBRELLONI E TENDE DA SOLE.....	5
6.5	TENDE A SBRACCIO.....	6
6.6	TETTOIE, PERGOLATI, GAZEBO E PERGOTENDE.....	6
6.7	SISTEMI DI RISCALDAMENTO.....	7
6.8	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE.....	7
Art. 7	CARATTERISTICHE E LIMITI DIMENSIONALI.....	7
ART. 8	PUBBLICITÀ.....	10
ART. 9	MANUTENZIONE.....	10
ART. 10	DANNI ARRECATI.....	10
Art. 11	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 12	RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI PROROGA.....	13
Art. 13	OBBLIGHI DEL TITOLARE.....	13
ART. 14	IMPATTO ACUSTICO.....	14
ART. 15	CONTROLLI.....	14
ART. 16	REVOCA E SOSPENSIONE.....	14
ART. 17	DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	15
ART. 18	OCCUPAZIONI ABUSIVE E SANZIONI.....	15
ART. 19	DEROGHE.....	16
ART. 20	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	16



ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni, disciplina unicamente gli aspetti estetico architettonici e di insediamento ambientale delle attività commerciali in strutture esterne e/o arredi, dette "dehors", su suolo e aree pubbliche e/o private antistanti, o pertinenziali assentite o assentibili con particolare riferimento alle prescrizioni imposte dalle norme urbanistiche nonché delle indicazioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai locali di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, che utilizzano, a tal fine, l'area antistante o pertinenziale, pubblica o privata di uso pubblico (costituito nei modi di legge), attrezzata con "dehors".

ART. 3 – FINALITÀ

Il regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture ed i manufatti "dehors" posizionati su suolo e aree pubbliche e/o private, per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- a. all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole riqualificazione formale della Città, di promozione turistica nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di igiene e di sicurezza;
- b. all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- c. alla tutela della sicurezza stradale;
- d. alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- e. alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- f. al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività;
- g. alla tutela della sicurezza degli alimenti somministrati/preparati/manipolati a tutela della salute pubblica
- h. all'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle concessioni amministrative, anche attraverso la stretta correlazione tra i servizi interni all'Amministrazione comunale coinvolti nei detti procedimenti e quelli esterni (Sovrintendenza B. E. A. P. - ASL).

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Si definiscono "dehors", ai fini del presente regolamento, le strutture esterne sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non implicino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano, da considerarsi come l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in

modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico e/o privato, che costituiscano, delimitino ed arredino lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio e nei limiti imposti all'attività dalla propria licenza commerciale. Tali strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, ma in nessun caso devono richiedere escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici. Il "dehors" non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.

2. La durata del dehors può avere carattere annuale o stagionale.

Per **dehors stagionale** si intende la struttura posta all'esterno per un periodo complessivo di durata non superiore a 7 (sette) mesi ricompreso comunque tra i mesi di aprile e di ottobre;

Per **dehors annuale** si intende la struttura posta all'esterno per un periodo complessivo di durata non superiore ad un anno solare.

3. Per **area del dehors** si intende la superficie individuata nel progetto allegato alla richiesta.
4. Per **altezza** massima degli ingombri del dehors si intende l'altezza massima degli elementi costituenti lo stesso misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l'installazione.
5. Per **larghezza del dehors** si intende la dimensione dell'installazione misurata normalmente all'asse della viabilità su cui insiste.
5. Per **lunghezza del dehors** o dell'area si intende la dimensione dell'installazione misurata parallelamente all'asse della viabilità su cui insiste.
6. Per **elemento di delimitazione** si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo.

ART. 5 – AMBITI

Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Regolamento individua i seguenti 3 ambiti:

Ambito 1 :

- a) parte interna al quadrilatero stradale di piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma), comprendente l'area di forma ellittica ed il marciapiede che la delimita;
- b) marciapiedi a contorno del Palazzo Ducale, del Palazzo Vescovile e della Cattedrale;
- c) crocevia antistante la Chiesa di Santa Maria (Porta Santa);
- d) parte interna alle strade di piazza del Duomo;
- e) parte interna alle strade di piazza Umberto I;
- f) buffer di mt 10 intorno al perimetro delimitante le chiese storiche di tutto il territorio comunale.

In questo ambito è vietata l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, fatta eccezione per la porzione di piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma), comprendente il marciapiede che delimita l'area di forma ellittica (quest'ultima esclusa) per la quale, in caso di



attivazione di ZTL (nelle ore di chiusura del traffico veicolare) o di Area Pedonale, potrà essere autorizzata l'occupazione esclusivamente con tavoli, sedie, ombrelloni, paletti e corde di delimitazione, con superficie di occupazione non superiore a mq 40,00. L'operatore economico dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza

degli alimenti somministrati e ad assicurare la protezione degli stessi da elementi insudicianti.

Ambito 2:

Aree tipizzate dal vigente PRG come zona A1 (Centro Storico), con esclusione di strade e marciapiedi di entrambi i lati dell'anello estramurale (via Orsini, piazza Ruggero VII, via Iannuzzi, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Manthonè, piazza Porta La Barra);

Ambito 3:

Tutte le aree del territorio non comprese negli ambiti 1 e 2

La delimitazione degli ambiti 1 e 2 è riportata nella pianta del centro storico **ALLEGATO A** e il particolare del centro storico con l'individuazione dell'ambito 1 è riportata nell'**ALLEGATO A1**.

ART. 6 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

Gli elementi (strutture/arredi) che compongono le tipologie di dehors sono quelli di seguito elencati che saranno ritenuti ammissibili qualora conformi a quanto descritto nel presente regolamento. Un abaco delle tipologie, materiali e finiture degli elementi di arredo per ambito è riportato nell'**ALLEGATO B**

6.1 TAVOLI, SEDIE, POLTRONCINE E PANCHE

I tavoli e le sedie da installare devono prevedere geometria di disegno lineare; non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.

I modelli scelti dovranno essere illustrati nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Dovranno essere uniformi tra loro e rispettare possibilmente le caratteristiche di arredo del locale di appartenenza e nel contesto architettonico in cui si trova.

Elementi di arredo con scritte pubblicitarie sono esclusi. Non sono ammessi banconi per la somministrazione all'aperto.

6.2 PEDANE

Devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche; devono essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deteriorabili, compatti, lavabili e sanificabili e tali da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti ed il ristagno di acque meteoriche e reflui.

Nell'**ambito 2** le pedane sono ammesse solo quando devono funzionare da raccordo tra marciapiede e sede stradale, laddove consentito ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, nella misura massima pari alla larghezza degli stalli per il parcheggio. In questo caso la pedana sarà posta alla stessa quota del marciapiede, in accostamento.



Inoltre, le pedane sono ammesse qualora la pavimentazione stradale e/o del marciapiede si presenti evidentemente sconnessa e/o con forte pendenza ovvero quando le superfici dalle aree non garantiscano la perfetta lavabilità e sanificazione, nonché il deflusso completo delle acque meteoriche e dei reflui di lavaggio.

Nell'**ambito 3** le pedane sono sempre consentite nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7 del presente regolamento.

6.3 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Sono adottabili, in ragione degli Ambiti individuati, le seguenti **delimitazioni**:

- **paletti metallici** amovibili aventi colore canna di fucile satinato, con caratteristiche di antichità e con altezza, misurata dal pavimento, pari a mt. 1,00, corredati di corda di delimitazione avente colore chiaro del tipo ad intreccio con diametro minimo di cm 3 (**Ambito 1, solo in caso di ZTL o area pedonale e ambiti 2 e 3**);
- **fioriere** costituite da vasi o contenitori di colore bianco avorio o canna di fucile, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio, con altezza, compreso il contenitore, non superiore a cm 80 e con ingombro in larghezza non superiore a cm 30. Si consiglia la piantumazione delle seguenti essenze: ligustro, viburno, laurus cerasus, il exaquifolium, boxsus sempervires, laurus nobilis, pittosporumtobira (**Ambiti 2 e 3**);
- **paraventi** che dovranno essere costituiti da profilati metallici, di colore bianco avorio o canna di fucile, e integralmente trasparenti, privi di traverso metallico superiore di cornice. Potranno avere altezza max mt 1,80 e potranno essere di tipo estensibile fino ad all'altezza massima pari a m 2,20 (**Ambiti 2 e 3**);
- **pannelli verticali** interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca, con struttura in telai metallici di colore bianco avorio o canna di fucile di disegno semplice e con superfici trasparenti in materiale infrangibile (**Ambito 3**);

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro, di una sola delle tipologie. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

6.4 OMBRELLONI E TENDE DA SOLE

La struttura portante degli ombrelloni deve essere zavorrata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e massima di m 2,50.

Negli **ambiti 1 e 2** gli ombrelloni avranno una dimensione massima in pianta di mt 3,00 a sostegno centrale o a braccio; in caso di marciapiedi o slarghi con sezioni pari o superiori a mt 5,00 potranno essere utilizzati ombrelloni di dimensioni in pianta fino a 4,00 mt a sostegno centrale o a braccio; gli ombrelloni non devono presentare mantovane o frange discendenti.

Le tende da sole devono essere con struttura in ferro battuto, senza mantovana e frange discendenti e montate esclusivamente in corrispondenza delle porte di ingresso; non dovranno superare di oltre cm 30 per lato, le dimensioni delle porte stesse, inclusi gli stipiti; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) dovrà essere max di mt. 2,50. Dovrà

essere garantita la collocazione armonica sul prospetto evitando interferenze con elementi decorativi/architettonici. In caso di porte affiancate saranno previste singole tende simili tra loro, per ogni apertura.

Le tende non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso sia sottoposto a vincolo di tutela diretta mediante vincolo espresso o *ope legis*, fatta salva l'espressa autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice dei BB.CC..

Gli ombrelloni e le tende da sole devono essere di colore chiaro/avorio. Non sono ammesse coperture in plastica né superfici verticali in plastica e/o altri materiali anche richiudibili, collegate a ombrelloni o tende.

Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle caratteristiche dimensionali e tipologiche delle tende da sole, si intendono valide anche per attività commerciali differenti dalla somministrazione di alimenti e bevande, ancorché prive di dehors, site nell'**ambito 2**.

6.5 TENDE A SBRACCIO

Consentite nell'**Ambito 3**, fatta eccezione per gli edifici storici (A2) censiti negli elaborati di piano urbanistico, sono costituite da uno o più teli retraibili, agganciati alla facciata, con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, privi di punti di appoggio al suolo. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2.00.

La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3.50.

Le tende non potranno essere ancorate alla facciata dell'edificio nel caso in cui lo stesso sia sottoposto a vincolo di tutela diretta mediante vincolo espresso o *ope legis*, fatta salva l'espressa autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice dei BB.CC..

6.6 TETTOIE, PERGOLATI, GAZEBO E PERGOTENDE

Si definisce **tettoia** una struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa piana. Detta struttura potrà avere un lato ancorato al muro di facciata.

Si definisce **pergolato** una struttura formata da pilastri e travetti posti ad interasse di circa 40-50 cm con eventuale copertura non fissa (copertura da montarsi e smontarsi giornalmente). Detta struttura potrà avere un lato ancorato al muro di facciata.

Si definisce **gazebo** una struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa a cono o piramide o a volta avente altezza massima al vertice di m 3,00 e altezza all'imposta non inferiore a m 2,20.

Si definisce **pergotenda** un struttura di base, formata da pilastri, travi e tendaggio estendibile e retraibile. Detta struttura potrà avere un lato ancorato al muro di facciata.

Le tettoie, i pergolati, i gazebo e le pergotende sono consentiti esclusivamente nell'**ambito 3** e devono avere copertura di colore chiaro/avorio.

Dette strutture devono essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e relative circolari esplicative, e sotto la direzione lavori di un tecnico



abilitato nonché nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, fatte salve eventuali deroghe in caso di assenso dei soggetti interessati aventi titolo.

6.7 SISTEMI DI RISCALDAMENTO.

Sono ammessi sistemi di riscaldamento amovibili certificati secondo la normativa vigente, installati in maniera da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

6.8 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE.

Sono ammessi sistemi di illuminazione a condizione che non arrechino disturbo alle aree esterne e non contrastino con le segnalazioni semaforiche.

Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la manomissione del suolo pubblico per la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Nell'**Ambito 1** non è consentito alcun attraversamento di cavi della sede stradale che delimita la piazza.

Negli **Ambiti 1 e 2** non sono ammessi corpi illuminanti, da applicare sulla facciata dell'edificio ma solo luci puntuali all'interno dell'area tavolini utilizzando punti luce a luce calda o neutra di forma tradizionale, escludendo sistemi del tipo strisce led e luci tubolari.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme.

ART. 7 CARATTERISTICHE E LIMITI DIMENSIONALI

1. L'installazione di "dehors" è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici in misura adeguata ai sensi della normativa igienico – sanitaria.
2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma in aderenza all'esercizio del concessionario, se non in contrasto con elementi fisici o caratteri estetici del fronte stesso, salvo esigenze particolari. Qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei soggetti interessati (proprietari e/o esercenti e/o amministrazione condominiale dello stabile). In mancanza di assenso da parte dei suddetti soggetti, il dehors non potrà invadere lo spazio antistante gli accessi pedonali e/o carrabili ed inoltre la distanza del dehors dal limitrofo margine di accessi agli immobili, pedonali o carrabili, non deve essere inferiore a metri 1,50, fatta salva l'espressa deroga concessa dal proprietario di tali immobili adiacenti. Tale distanza può essere derogata unicamente per accessi di tipo esclusivamente pedonale, e non può essere in nessun caso derogata in presenza di passi carrabili debitamente autorizzati dalla P.A..
3. Nell'**Ambito 2** l'area del dehors non potrà essere superiore a quella lorda del locale e comunque non dovrà superare i 40 mq.
4. Nell'**Ambito 3** l'area del dehors non può essere superiore al 50% della superficie lorda del locale fino a un limite dimensionale di mq 60 ove compatibile con il presente Regolamento e con le norme del Codice della Strada; tale limitazione non opera quando l'occupazione riguarda i soli

arredi di base (tavolini, sedie e ombrelloni) e in tal caso il limite è pari al 100% della superficie lorda dell'esercizio.

5. La dotazione di servizi igienici dovrà essere commisurata alla somma delle superfici interne ed esterne ed essere rapportata ai parametri previsti dalla normativa vigente e in particolare da quanto stabilito dalla delibera di G.R. 891/2012.

In particolare il numero di posti a sedere deve essere rapportato alle dimensioni della cucina, al numero di servizi igienici e alla superficie della zona di sosta. Negli esercizi quali bar e similari, ove non si svolge alcuna attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti può essere sufficiente sino ad un massimo di 30 posti a sedere, il servizio igienico interno all'esercizio. Negli esercizi di somministrazione in genere, compresi bar e similari, in cui si svolgono attività di manipolazione e o trasformazione di alimenti deve/devono essere presente/i servizio/i igienico/i destinato/i al pubblico distinto/i da quello del personale addetto all'attività. Il numero di servizio igienici da destinare a pubblico deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere, prevedendo almeno 1 sino a un massimo di 50 posti a sedere, almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a 100 posti a sedere; per capacità ricettive superiore a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione; in caso di documentata impossibilità tecnica, è consentito, solo per gli utenti, utilizzare anche bagni mobili purché idonei anche dal punto di vista igienico sanitario. In ogni caso, negli **Ambiti 1 e 2** è inibita la possibilità di utilizzare bagni chimici. Per gli esercizi di somministrazione che svolgono l'attività solo nel periodo estivo, la zona sosta o somministrazione può essere anche solo esterna alla struttura (senza l'obbligo di dover disporre di una zona sosta interna alla struttura), a condizione che siano rispettati i requisiti sopra elencati e tutti gli altri requisiti previsti dalle norme e regolamenti vigenti.

6. L'installazione di dehors non deve impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non deve interferire con i flussi pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente; in particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono pregiudicare e/o limitare l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili o essere di ostacolo alla visuale di sicurezza per pedoni e veicoli.
7. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da corsie stradali veicolari.
8. Nelle aree pedonali le occupazioni di suolo pubblico devono lasciare libera una corsia carrabile in asse con la sede stradale (da misurarsi dal fronte degli edifici esistenti) per i mezzi di servizio e di soccorso e per passeggio pedonale non inferiore a ml 3,50.
9. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare e in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione della sede stradale veicolare riservata alla sosta dei veicoli non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e deve mantenere una distanza minima di metri 5,00 dal filo marciapiede delimitante l'incrocio.
10. Nell'**ambito 2** l'occupazione della sede stradale veicolare è consentita a condizione che non determini intralcio o pregiudizio alla circolazione veicolare e pedonale, solo in mancanza del marciapiede o quando il marciapiede è di dimensione inferiore a 3,00 metri. In tal caso deve



essere lasciato libero uno spazio di metri 1,50 di marciapiede per il passaggio pedonale e il dehors potrà occupare la restante parte del marciapiede più lo spazio della sede stradale, con una pedana che funzioni da raccordo, nella misura massima pari all'ampiezza degli stalli per il parcheggio. In tal caso, è preferibile lasciare il passaggio pedonale esterno al dehors.

11. Sulle aree carrabili di strade locali ricadenti in camere urbane, possono essere autorizzati, solo stagionalmente e limitatamente alla fascia oraria serale (dalle 20.00 sino a chiusura esercizio), dehors comprendenti esclusivamente tavoli, sedie, ombrelloni, pedane facilmente rimovibili, elementi di delimitazione (pannelli trasparenti, paraventi, fioriere, paletti con corda), stufe a condizione che l'area occupata non interferisca con le fermate di mezzi pubblici o con altre attività di pubblico interesse. Nel caso in cui si renda necessaria la chiusura al traffico della strada, ciò sarà possibile solo con l'esistenza di un itinerario alternativo per il traffico, a condizione che non si determini intralcio alla circolazione.
12. Nelle strade aventi aree carrabili di larghezza superiore a 12 metri, laddove siano previsti stalli per la sosta e nelle piazze di larghezza superiore a 20 metri, l'occupazione potrà essere autorizzata anche per l'intera giornata.
13. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico, di cui al D.L.gs 42/2004, se non previa espressa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
14. Al fine di garantire il transito pedonale, deve essere lasciata libera una fascia di spazio sul marciapiede di almeno metri 1,50 nell'**Ambiti 2** e di almeno metri 2,00 nell'**Ambito 3** e, comunque, di metri 1,20 intorno ogni tipo di ostacolo (alberi, pali, panchine, aiuole presenti sul marciapiede ecc.), di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno del dehors.
15. Qualora l'area di occupazione del dehors includa alberi e/o pali di illuminazione dovrà prevedersi uno spazio libero ed accessibile intorno ad essi tale da consentire interventi di manutenzione.
16. I manufatti, al fine di garantire la sicurezza di chiunque, con particolare riguardo a bambini e diversamente abili, non devono presentare elementi di pericolo, quali spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate, ecc.; inoltre le strutture devono essere realizzate nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.
17. L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.
18. Per le occupazioni ricadenti su stalli di spazi di sosta a pagamento occorrerà provvedere anticipatamente al pagamento delle tariffe dovute per il parcheggio negli orari previsti a pagamento, a favore della ditta concessionaria del servizio.

Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i messaggi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

ART. 9 MANUTENZIONE

1. Tutti gli elementi costituenti i dehors e la relativa superficie occupata devono essere mantenuti, a cura del concessionario, in perfetto stato sotto i profili igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e contestualmente ripulito.
3. L'area occupata da dehors è destinata esclusivamente all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e non può essere adibita ad uso improprio. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, fatta eccezione per l'installazione di strumenti di diffusione sonora per sottofondo musicale nel rispetto della normativa in materia di impatto acustico.
4. Nelle ore di chiusura dell'attività, gli arredi mobili dei dehors possono non essere rimossi, ma non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi; tavoli e sedie, comunque, dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.
5. In caso di lavori sull'area o nel sottosuolo del sito del "dehors" e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, da parte della proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla contestazione con sollevamento di specifica sanzione amministrativa e provvedere alla rimozione con spese a carico dell'esercente.
6. In caso di installazioni di elementi costituenti dehors, in corrispondenza di pozzetti di ispezione, chiavi di manovra idriche, tombini di camerette interrati di rete gas, ecc., deve essere garantita la facile ispezionabilità e l'immediato accesso alle chiavi di manovra, senza la necessità di effettuare complicate operazioni di smontaggio.

ART. 10 DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno derivante dai dehors arrecato a chiunque e/o a qualsiasi cosa, compresi patrimonio culturale, suolo pubblico e/o proprietà private, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il settore comunale competente provvederà all'esecuzione degli specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, previa semplice comunicazione di consuntivo di spesa.
3. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta

esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa. Per i commi 1 e 2 dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati

ART. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

1. Al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo corredata di diritto di segreteria al Settore 1 – Servizio Sviluppo Economico – SUAP, contenente le generalità del titolare e/o del legale rappresentante, la residenza anagrafica e/o la sede legale, il codice fiscale e/o la Partita IVA, corredata della seguente documentazione:

a) **elaborati progettuali**, a firma di tecnico abilitato, comprendenti:

- estratto di PRG con indicazione dell'immobile interessato all'installazione del dehors;
- rilievo tecnico contenente tutti i dettagli sulle dotazioni urbane e le caratteristiche degli immobili presenti nel raggio di 20 m dal bordo più esterno del dehors;
- rappresentazione in scala 1:200 di planimetria generale dell'area urbana e in scala adeguata di prospetti degli edifici su strada (per i dehors da realizzare nell'ambito 2 e 3 la rappresentazione relativa ai prospetti degli immobili interessati deve essere accurata nei dettagli);
- planimetria in scala adeguata riportante tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, comprendenti anche: griglie di aerazione dei locali interrati; indicazioni della disciplina viabile vigente sull'area; segnaletica stradale esistente con indicazione di eventuali integrazioni necessarie; fermate di mezzi pubblici; passaggi pedonali; chiusini per sottoservizi; alberature; pali di illuminazione; arredi urbani; ecc...;
- piante, prospetti e sezioni quotate, in scala 1:50, nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, posizione di tavoli, sedie, pedane, delimitazioni, coperture, elementi di riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti.
- Relazione a firma di tecnico abilitato, contenente le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, delimitazioni, ombrelloni, tettoie, pergolati, pensiline, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

b) dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti vigenti, e alle altre normative di settore e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, superamento barriere architettoniche, impiantistica, acustica;

c) documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio retrostante il dehors ed eventuale fotomontaggio d'insieme (rendering);

d) assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione dei dehors si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di

finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo;

e) dichiarazione a firma del richiedente di esonero del Comune da ogni responsabilità per eventuali danni procurati a terzi;

f) notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004.

2. Il SUAP, preposto al rilascio delle autorizzazioni, istruisce la pratica, richiedendo i pareri di competenza al Servizio Mobilità, alla Polizia Municipale nonché ad eventuali altri settori comunali e/o altri Enti eventualmente interessati in ragione della specificità del progetto. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dei predetti uffici, nonché all'accertamento della regolarità dei pagamenti inerenti i tributi locali dovuti con riferimento anche alle annualità pregresse.
3. Nel caso in cui l'esercizio pubblico afferisce ad un edificio sottoposto a vincolo diretto o ope legis, il progetto dovrà essere presentato alla competente Soprintendenza per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice BB.CC., per il tramite del SUAP.
4. L'autorizzazione comunale ai sensi del presente regolamento non è sostitutiva di eventuali titoli abilitativi ove richiesti dalla normativa vigente.

ART. 12 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DIVIETO DI PROROGA

1. Il provvedimento autorizzatorio alla installazione di "dehors", è rilasciato per una durata non superiore ad anni uno.
2. Lo stesso potrà essere rinnovato previa presentazione di apposita istanza corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione a firma del tecnico abilitato attestante la conformità del dehors rispetto a quello già in precedenza autorizzato e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserito il dehors a quello del momento del primo rilascio dell'autorizzazione;
 - b) notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004.
3. Il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della regolarità dei pagamenti inerenti i tributi locali dovuti con riferimento anche alle annualità pregresse.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione e, qualora la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.
5. Per gli ambiti 1 e 2, anche per le richieste di rinnovo vale quanto specificato ai commi 3 e 4 dell'art 11.

ART. 13 OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alle aree concessionate;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita;

- c) alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;
- d) non dovrà essere arrecato alcun danno alla pavimentazione e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti e/o altri manufatti presenti;
- e) dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- f) provvedere alla pulizia degli arredi, dell'area in concessione e delle superfici sottostanti le pedane, laddove previste;
- g) dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nonché ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- h) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione.

ART. 14 IMPATTO ACUSTICO

È consentita la diffusione di musica all'aperto nelle aree destinate ai "dehors", senza previa comunicazione al Comune a condizione che non rientri nelle casistiche del pubblico spettacolo. In particolare non deve essere alterata la destinazione d'uso del dehors; non deve essere effettuata attività di pubblicizzazione di qualunque tipo e forma; non devono essere predisposte strutture quali impianti musicali tipo palchi allestiti con strumenti e impianti elettrici, console con impianti di amplificazione ed elettrico rilevanti; non devono essere applicate maggiorazioni di prezzo alle consumazioni. La diffusione sonora deve comunque rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente. Qualsiasi iniziativa o evento diverso dalla semplice diffusione sonora di cui sopra deve essere preventivamente comunicato e/o autorizzato secondo le modalità in essere e la normativa in vigore. Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo e alla quiete del vicinato, riscontrate e avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura ed alla eventuale revoca della concessione.

ART. 15 CONTROLLI

Il Comando di Polizia Locale e chiunque altro vi sia tenuto per legge, esercitano la vigilanza nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge ed alle prescrizioni del presente regolamento ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, dandone comunicazione al SUAP.

Il SUAP invierà l'esito di ogni accertamento di abusi, irregolarità e/o difformità eseguiti negli ambiti tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali alla Soprintendenza per la dovuta conoscenza e per le eventuali azioni che riterrà opportune, finalizzate alla tutela e decoro del contesto storico e della fruizione dei beni culturali. In caso gli abusi, irregolarità e/o difformità siano riscontrate a danno di **edifici sottoposti a vincolo** ai sensi del Codice dei BB.CC, la Soprintendenza è l'Ufficio competente per gli eventuali provvedimenti.



ART. 16 REVOCA E SOSPENSIONE

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento autorizzativo può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevedrà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

ART. 17 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal SUAP che a suo tempo ha rilasciato l'atto autorizzativo, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente nei seguenti casi di particolare gravità:
 - realizzazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso;
 - trasformazione dell'occupazione in modo difforme da quanto concesso ;
 - inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa ed a ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzativo;
 - mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
 - venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti in materia.
2. Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese. La decadenza non dà diritto al rimborso del tributo eventualmente sostenuto.

ART. 18 – OCCUPAZIONI ABUSIVE E SANZIONI

1. L'occupazione abusiva del suolo pubblico o privato ad uso pubblico, con dehors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso, a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs.285/92 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre, per gli ambiti soggetti a tutela del Codice dei Beni Culturali, saranno

attivati i procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 160 dello stesso Codice comminati dalla competente Soprintendenza.

2. Il mancato rispetto delle ulteriori norme di cui al presente Regolamento sarà punito con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 ad € 500,00, nonchè con l'eventuale ripristino dei luoghi, ed inoltre, per gli ambiti soggetti a tutela del Codice dei Beni Culturali, saranno attivati i procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 160 dello stesso Codice comminati dalla competente Soprintendenza.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro quindici giorni. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il SUAP, a seguito di apposita comunicazione del Comando di Polizia Locale conseguente al controllo effettuato, emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro quindici giorni dalla notifica della stessa. In caso di inottemperanza nei termini fissati, il SUAP commina la sanzione della sospensione dell'attività di pubblico esercizio fino all'adempimento. Resta salva la possibilità di attivare la rimozione o il ripristino d'ufficio a spese del trasgressore.
4. In caso di ripristino e/o rimozione in danno, il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo e' dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.
5. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

ART. 19 – DEROGHE

1. In relazione a particolari esigenze non riconducibili alla disciplina del presente Regolamento potranno essere concessi interventi in deroga, con apposita delibera di Giunta Comunale fermo restano le eventuali deroghe inerenti la definizione degli ambiti che resta di competenza del Consiglio Comunale, previa acquisizione degli eventuali pareri necessari.
2. In occasione di particolari eventi (Feste patronali, rionali, sagre, ect.) e limitatamente alla durata degli stessi, potranno essere derogate le disposizioni del presente regolamento previa richiesta da parte del soggetto interessato con apposita delibera di Giunta Comunale.


ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal **01 gennaio 2019** e da tale data si intende revocato ogni precedente regolamento in materia
2. Per gli ambiti 1 e 2, nelle more della definizione dell'intesa tra MBAC – Regione – Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 42/2004 o di un accordo tra pubbliche amministrazioni previsto dall'articolo 15 della legge 241/1990, trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti al perfezionamento

della predetta intesa, con la possibilità di installare “dehors semplici” senza dover acquisire preventivamente l’autorizzazione ex art 21 del Codice,

ALLEGATO A

PIANTA DEL CENTRO STORICO CON LE DELIMITAZIONI DEI DUE AMBITI




LEGENDA

-  AMBITO 1 zona vietata occupazione
-  AMBITO 1 zona consentita occupazione
in caso di ZTL o Area Pedonale
-  AMBITO 2 perimetro

n.b. Dehors vietato per un buffer di mt 10
intorno al perimetro delimitante le chiese
storiche di tutto il territorio comunale



PARTICOLARE DEL CENTRO STORICO CON INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO 1



LEGENDA

-  AMBITO 1 zona vietata occupazione
-  AMBITO 1 zona consentita occupazione
in caso di di ZTL o Area Pedonale

n.b. Dehors vietato per un buffer di mt 10
intorno al perimetro delimitante le chiese
storiche di tutto il territorio comunale



ALLEGATO B

ABACO DELLE TIPOLOGIE, MATERIALI E FINITURE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO PER AMBITI

- **Ambito 1** Porzione di piazza Vittorio Emanuele II (già piazza Catuma), comprendente il marciapiede che delimita l'area di forma ellittica (quest'ultima esclusa) in caso di attivazione di ZTL o di Area Pedonale, potrà essere autorizzata l'occupazione esclusivamente con tavoli, sedie, ombrelloni, paletti e corde di delimitazione, con superficie di occupazione non superiore a mq 40,00
- **Ambito 2** aree tipizzate dal vigente PRG come zona A1 (Centro Storico) con esclusione di strade e marciapiedi di entrambi i lati dell'anello estramurale (via Orsini, piazza Ruggero VII, via Iannuzzi, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto, via Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Manthonè, piazza Porta La Barra)
- **Ambito 3** Tutte le aree del territorio non comprese negli ambiti 1 e 2

Elementi di arredo urbano	Materiali e Finiture	Ambito 1	Ambito 2	Ambito 3
Sedie e tavolini	geometria di disegno lineare	SI	SI	SI
Ombrelloni	colore chiaro/avorio, devono essere zavorrati ad apposito basamento	SI	SI	SI
Paletti metallici	colore bianco avorio o canna di fucile satinato con caratteristiche di antichità	SI	SI	SI
Corde	colore chiaro del tipo ad intreccio con diametro minimo di cm 3	SI	SI	SI
Tende a sbraccio	costituite da uno o più teli retraibili, agganciati alla facciata, con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, privi di punti di appoggio al suolo	NO	NO	SI escluso edifici A2
Fioriere	Vasi o contenitori di colore bianco avorio o canna di fucile	NO	SI	SI
Paraventi	costituiti da profilati metallici, colore bianco avorio o canna di fucile, integralmente trasparenti, privi di traverso metallico superiore di cornice	NO	SI	SI

Pannelli	interamente trasparenti o con la parte inferiore opaca con struttura in telai metallici di colore bianco avorio o canna di fucile di disegno semplice	NO	NO	SI
Tettoie	Struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa piana. Detta struttura può avere un lato ancorato al muro di facciata	NO	NO	SI
Pergolati	Ma struttura formata da pilastri e travetti posti ad interasse di circa 40-50 cm con eventuale copertura non fissa (copertura da montarsi e smontarsi giornalmente). Detta struttura può avere un lato ancorato al muro di facciata.	NO	NO	SI
Gazebo	struttura formata da pilastri, travi e copertura fissa a cono o piramide o a volta avente altezza massima al vertice di m 3,00 e altezza all'imposta non inferiore a m 2,20	NO	NO	SI
Pergotenda	struttura di base, formata da pilastri, travi e tendaggio estendibile e retrattile. Detta struttura può avere un lato ancorato al muro di facciata.	NO	NO	SI
Tende da sole	con struttura in ferro battuto, senza manovana e frange discendenti, di colore chiaro/avorio	NO	SI	SI
Pedane		NO	SI con limitazioni	SI

1. Il posizionamento degli elementi di arredo e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi ed il decoro complessivo dei luoghi.

2. Gli elementi di arredo di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza del termine previsto dalla autorizzazione all'occupazione di suolo. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il Nuovo Regolamento è diretto a disciplinare l'utilizzo delle aree comunali per scopi commerciali nel rispetto anche dei valori storico architettonici del centro storico secondo le indicazioni delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio nelle more del raggiungimento dell'Intesa art. 52 del Codice dei Beni Culturali.

Il compilatore



Il Responsabile di Servizio

IL CAPO SERVIZIO

dr. Concetta GUCCIARDINI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVORABILE

li. 9-10-2018



Il Dirigente

Dr. Giuseppe BORGIA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li.

Il Responsabile di Settore